



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Ufficio Fallimentare

in persona dei giudici:

dott. Antonio Di Marco

presidente

dott. Fabio Regolo

giudice est.

dott. Valentina Paglionico

giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

All'esito del ricorso depositato in data 18.02.2010 [REDACTED] più altri lavoratori della società resistente (tutti elencati nelle deleghe indicate al ricorso ed elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Murmura 44 presso l'avv. Angela Di Rienzo che li rappresenta e difende, unitamente agli avv. Roberto D'Atri, Annalisa Ciuffi, Rosa Sabrina Caglioti e Paolo Fuduli giusta procura in atti) hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 3 e ss., d. lgs n. 270/1999, della citata società, il Tribunale pronunciava sentenza per la dichiarazione di insolvenza della Soft 4 web srl ai sensi dell'art. 3 e ss D.lgs 270 del 1999, nominando commissario giudiziale l'avv. Francesco Dimundo con studio in Milano, via Boccaccio 19, indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico quale commissario straordinario della futura procedura di A.S.;

in data 17.03.2010 il medesimo avvocato Dimundo inviava a mezzo fax richiesta di nomina di un collegio di commissari o di coadiutori vista la particolarità dell'incarico;

il Giudice delegato provvedeva immediatamente alla richiesta ex art 16 d.lgs 270 del 1999 ed il Ministero dell'industria invitava il Tribunale (con mail del dott. Cassano in data 18.03.2010) a procedere con richiesta ufficiale di ulteriori commissari al medesimo Ministero o con nomina in autonomia di coadiutori dell'unico commissario avv.

1

Dimurro;

rilevato che la situazione riveste carattere di urgenza e che la procedura di nomina di ulteriori commissari richiederebbe inevitabilmente un lasso di tempo incompatibile con la necessità del caso di specie;

P.Q.M.

Sentito il commissario,

NOMINA

Come coadiutori del commissario, con facoltà di operare congiuntamente e disgiuntivamente su supervisione del commissario, l'avv. Santo Manes (0982583131) ed il dott. Giovanni La Croce (026709528);

DISPONE

L'iscrizione del presente provvedimento nel Registro delle imprese a cura del commissario o dei coadiutori.

Si conferma per il resto tutta la sentenza di dichiarazione di insolvenza depositata in data 17.03.2010.

Si comunichi con urgenza ai membri del Collegio a mezzo fax a cura della cancelleria.

Vibo Valentia il 18.03.2010

Il Presidente

Antonio Di Marco

Il Giudice Estensore

Fabio Regolo

Tribunale di Vibo Valentia
Depositato in Cancelleria

TRIBUNALE DI VIBO VALLETTA

18 MAR 2010

E' copia conforme al suo originale per uso ufficio MAPES

Vibo Valentia, li 22 - 03 - 2010

Il Cancelliere

Il Cancelliere CT Super
(Brando IASSONE)



RG n. 08/2010

N 2010 A.S. 4A 28

Sent. n. 32010

CRON. 130/060

REP. 5057/010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

riunito in persona dei giudici:

dott. Antonio Di Marco presidente
dott. Fabio Regolo giudice est.
dott. Valentina Paglionico giudice

Tribunale di Vibo Valentia
Depositato in Cancelleria
11 feb. 2010
Il Cancelliere
Il Cancelliere G. Super
(Annamaria Tassanese)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza ai sensi del d.lgs 270 del 1999 di

[REDAZIONE] Con ricorso depositato in data 18.02.2010 [REDAZIONE] più altri lavoratori della società resistente (tutti elencati nelle deleghe indicate al ricorso ed elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Murmura 44 presso l'avv. Angela Di Renzo che li rappresenta e difende, unitamente agli avv. Roberto D'Atri, Annalisa Ciuffi, Rosa Sabrina Caglioti e Paolo Fuduli giusta procura in atti) hanno chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 3 e ss., d. lgs n. 270/1999, della citata società.

Dall'esame della documentazione versata in atti il Collegio ritiene che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di insolvenza.

In primo luogo questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, d. lgs n. 270/1999, poiché l'impresa ha la propria sede legale in un comune - Pizzo - Vibio Valentia - ricompreso nel proprio circondario.

Il debitore è stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa, dato che è stato convocato all'udienza del 16.03.2010 per l'audizione prevista dall'art. 7, d. lgs n. 270/1999, benché non vi abbia partecipato.

Alla medesima udienza non hanno partecipato i Commissari designati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma in data 16.03.2010 è pervenuto il favorevole parere scritto del competente Ministero con indicazione del nome del Commissario designato.

È pacifico che la resistente sia un'impresa commerciale soggetta alle disposizioni sul fallimento, in conformità alle previsioni dell'art. 1, comma 1 lettere a), b) e c), l.f.; le risultanze contabili versate in atti, ed in particolare il bilancio al 31.12.2008, dimostrano infatti il superamento di tutte e tre le soglie dimensionali tipizzate dalla norma.

Ricorrono altresì i requisiti dimensionali specifici contemplati dall'art. 2 lettere a) e b), d. lgs. n. 270/1999.

Dall'esame del libro matricola emerge infatti che la società ha avuto un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento integrazione dei guadagni, ampiamente superiore a 200 da almeno un anno.

Quanto al requisito sub art. 2 lettera b), d. lgs. n. 270/1999, la società non ha depositato l'ultimo bilancio, né la situazione patrimoniale aggiornata, come richiesto dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza.

Le risultanze contabili agli atti attestano alla data l'esistenza di un "monte debiti" pari a circa € 7.806.166,00 a fronte di un ammontare complessivo dei ricavi, provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio, di circa € 6.154.587,00. È pertanto provato che i debiti sono di ammontare superiore e di molto ai 2/3 dei ricavi. Per quanto invece concerne il dato relativo al rapporto debiti/attivo patrimoniale ritiene il Collegio che il dato vada tratto solo alla luce di una corretta analisi di bilancio. I dati disponibili attestano un forte squilibrio patrimoniale che si rivela in tutta la sua reale entità soprattutto se il valore dell'attivo viene correttamente rical-

colato, tenendo cioè presente che la voce corrispondente ai crediti deve essere svalutata. I principi contabili che regolano la redazione del bilancio, ed in particolare il principio della prudenza, esigono un'imputazione a bilancio non secondo il valore nominale, ma al presumibile valore d'incasso. Nel caso di specie a fronte di ricavi poco superiori ad € 6.00.000,45, risultano crediti verso clienti per quasi € 9.000.000,00: tali crediti varranno quindi prudenzialmente svalutati ad almeno un terzo del loro valore. Inevitabilmente, calcolate le ricadute di tale svalutazione sull'ammontare complessivo del valore dell'attivo patrimoniale i dati di bilancio attestano anche un monte debiti pari a 2/3 dell'attivo stesso. Va anche tenuto presente che circa 20 milioni di euro risultano appostati a bilancio sotto la voce "immobilizzazioni immateriali" ed in particolare diritti e brevetti industriali, ma che alla luce della nota integrativa del Bilancio non risultano giustificabili.

Nel di seguito sono dubbi sulla circostanza che SOFT 4 Web srl sia insolvente.

Veri elementi idonei a comprovare lo stato di decadenza sono molteplici ed univoci: la produzione aziendale è stata interrotta nel settembre del 2009; dalla medesima data risulta irreperibile tutta la compagnia amministrativa e direzionale; la società non versa contributi previdenziali e non paga regolarmente gli stipendi degli operai, il credito dei quali ammonta ad oggi a circa un milione di euro.

Tutte queste circostanze pertanto dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Resta da valutare il requisito indicato dall'art. 27, d lgs. n. 270/1999, ovvero la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

È del tutto evidente che la crisi economico - finanziaria della Soft 4 Web srl presenta profili di notevole complessità. Si deve sottolineare, in particolare, che la vicenda della società è inquadrabile nella crisi che - a livello mondiale - ha colpito l'intero comparto riconducibile alla cosiddetta galassia *Phonemedia*.

In questo quadro di così ardua lettura, il Tribunale è in grado di esprimere solo una valutazione di natura prognostica, ancorata alle documentate prospettazioni di parte

ricorrente. Maggiori approfondimenti saranno poi rimessi alla rigorosa ed analitica indagine del commissario nominato.

Tanto premesso, si può allo stato ritenere che sia in prospettabile una compiuta ri-strutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento pluriennale.

Depongono in senso favorevole a questa valutazione due importanti fattori.

In primo luogo, Soft 4 Web srl sembra esprimere una capacità di conservazione di parte della clientela preesistente e di potenziale attrazione per clienti nuovi. È ovvio che questa potenzialità dovrà essere sostenuta da idonei apporti finanziari.

In secondo luogo, il settore di riferimento, sostanzialmente attinente all'offerta di servizi di call center e gestione clienti, rientra in un ambito commerciale/industriale in continua espansione e non particolarmente colpito dalla crisi finanziaria mondiale.

A luce delle considerazioni sin qui svolte, deve essere dichiarata l'insolvenza della Soft 4 Web srl, impresa assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d. lgs. n. 270/1999.

La gestione dell'impresa deve essere affidata al Commissario, poiché in tal modo si ritiene che possa essere assicurata una più rapida ed efficace apertura della procedura per l'eventuale ottenimento della Cassa Integrazione Guadagni e di ogni altro ammortizzatore sociale previsto a tutela di lavoratori che da mesi non percepiscono quanto di loro spettanza; la gestione affidata al Commissario consente anche di verificare con maggior scrupolo la prospettiva di poter poi le prime solide basi per la realizzazione del più ampio progetto di risanamento aziendale.

Da ultimo sono opportune alcune puntualizzazioni in ordine alla disciplina applicabile per l'accertamento del passivo.

In primo luogo si deve rilevare che ai sensi dell'art. 22, comma 2, d. lgs. n. 169/2007, le nuove disposizioni della legge fallimentare, introdotte dal medesimo decreto correttivo, si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla sua entrata in vigore (1.1.2008).

Inoltre, l'art. 53, d. lgs. n. 270/1999, in tema di verifica dei crediti nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, richiama espressamente il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. lf.

Il Tribunale ritiene pertanto opportuno precisare che, in base al combinato disposto degli artt. 22, d. lgs. n. 169/2007, e 53, d. lgs. n. 270/1999, l'accertamento del passivo si svolgerà nelle forme previste dagli art. 93 e ss. l.f. come da ultimo novellati.

P.Q.M.

visti gli artt. 1 e ss., 21, 27, 53, 92, d. lgs. n. 270/1999, 93 e ss. l.f. e 22, d. lgs. n. 169/2007,

DICHIARA

l'insolvenza di SOFT 4 WEB srl, con sede legale in Pizzo (VV) - via Nazionale, snc;

NOMINA

giudice delegato il dott. Fabio Regolo;

NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. Francesco Dimundo (fax 0272097455 – tel. 0272093811), in conformità all'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuta in data 16.03.2010; si applicano le disposizioni dell'art. 15, comma 2, d. lgs. n. 270/1999;

ORDINA

all'impresa dichiarata insolvente di depositare, entro due giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, le scritture contabili e i bilanci;

ORDINA

al Commissario di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza dell'impresa insolvente (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ORDINA

ai commissario, ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 270/1999, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile e/o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 lf ed il commissario è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 01.07.2010 ad ore 09.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia, sezione fallimentare - aula n. 6, avvertendo l'impresa dichiarata insolvente che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 lf e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle imprese dichiarate insolventi il termine perentorio di giorni trenta prima della data della adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante deposito in cancelleria, delle domande di insinuazione, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 lf; in considerazione della particolare complessità della procedura

PROROGA

ai sensi dell'art. 101, comma 1, lf, a diciotto mesi il termine per il deposito in cancelleria delle domande tardive di ammissione al passivo;

DISPONE

che la gestione dell'impresa sia affidata al Commissario nominato, sino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 30, d. lgs. n. 270/1999; nel corso della gestione, il Commissario provvederà in via prioritaria e con urgenza, anche prima del deposi-

to della relazione ex art. 28 d.lgs n. 270/1999, a curare l'attivazione, presso il Ministero del Lavoro, della procedura di intervento straordinario di integrazione salariale - mediante rituale, e urgentissima, presentazione della domanda di ammissione al - o di proroga del trattamento, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione (art. 1 quater DPR 26-3-2001 n. 176, inserito dal DPR 29-7-2004 n. 244) del Ministero del Lavoro.

ORDINA

alla Cancelleria che ai sensi dell'art. 171f., che questa sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto con urgenza al Commissario giudiziale, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione;

DISPONE

che il Commissario esegua con sollecitudine la pubblicazione di copia integrale del presente provvedimento e del ricorso presentato sul sito internet del Tribunale di Vibo Valentia www.tribunaledivibovalentia.net, nonché la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale a scelta del Commissario in base al rapporto prezzo/diffusione e sulle edizioni locali dei quotidiani "La gazzetta del sud" ed "Il Quotidiano della Calabria", in base alle tariffe convenzionate con il Tribunale di Vibo Valentia.

Così decisa in Vibo Valentia, il 16 Marzo 2010.


Il Presidente
Antonio Di Marco

Il Giudice estensore
Fabio Regolo

16.130/010
Tribunale di Vibo Valentia
Depositate in Cancelleria

Il Cancelliere

Il Cancelliere



ORIGINALE

Avv. ROBERTO d'ATRI
00192 Roma - Via Paolo Emilio, 34
Tel. 0632111496 - Fax 0632111483

TRIBUNALE CIVILE DI VIBO VALENTIA

- Sezione Fallimentare -

RICORSO

PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA AI FINI
DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA EX D. LVO N. 270/1999

contro

SOFT 4 WEB srl - 08243842017 - con sede legale e principale in 89812 in Pizzo (VV) alla via Nazionale s.n.c. presso studio Giuseppe Betrò e sede secondaria in 89900 Vibo Valentia zona industriale località aeroporto , 92 e sede operativa al medesimo indirizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede sociale

della signora [REDACTED] e dei sottoelencati dipendenti della società, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberto d'Atri, Annalisa Ciaffi, Rosa Sabrina Cagliotti, Paolo Fuduli e Angela Di Rienzo con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in 89900 Vibo Valentia, Via Murmura n. 44 giusta procura in calce al presente atto

18 FEB 2010

Il Cancelliere

Trattinale di Vibo
Depositato in Banca

premesso che

1. Soft4Web srl è una società che, secondo quanto si legge nello statuto, ha come oggetto tra l'altro l'attività dei call center, sia in entrata (inbound) sia in uscita (outbound), ritenendosi compresa nell'attività la complessiva gestione dei clienti;
2. Essa ha avuto costituzione l' 11 giugno 2001 e iscrizione presso il registro di Vibo Valentia il 14 luglio 2005;
3. È retta da un amministratore unico, secondo la visura in atti, Battaglia Claudio (21 gennaio 1974);
4. Ha capitale sociale dichiarato di euro 110 mila;
5. Soft4Web srl ha un'unica unità operativa in Vibo Valentia alla zona industriale Località Aeroporto come sopra ricordato;
6. complessivamente Soft4Web srl impiega oltre 300 lavoratori;
7. la società ha ricevuto finanziamenti regionali per circa 1.170 milioni di euro, al fine di assumere 137 dipendenti (cfr allegato 2)
8. l'ultimo bilancio di Soft4Web srl depositato, relativo all'anno 2008, è stato redatto in forma abbreviata; esso riporta "ricavi delle vendite e delle prestazioni" per 6.154.587,00 euro; "costi della produzione" per 6.492.954,00, ripartiti sostanzialmente tra costi di servizi e compensi al personale; lo "stato patrimoniale attivo" è pari a euro 29.046.585,00 con debiti indicati in euro 7.806.166,00;
9. considerando le prescrizioni di cui all'articolo 2 lettera b, secondo le quali l'impresa può essere ammessa all'amministrazione straordinaria, tra l'altro, quando abbia *debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanio del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalla prestazioni dell'ultimo esercizio*;
10. che i valori riportati e richiesti dalla normativa indicano un parametro di riferimento pari a 0,66

(2/3);

11. che sia il rapporto debito /stato patrimoniale (0,848) che debito/ricavi (1,26), riporta a valori del parametro superiore al ricordato 0,66, con ciò indicandosi che risulta integrata la fattispecie della richiamata norma; è ben vero che le immobilizzazioni portano lo stato patrimoniale ad euro 29 milioni circa: ma è anche vero che tale valore non risulta giustificato;
12. in particolare, secondo il richiamato bilancio (allegato 3 del 2008), "lo stato patrimoniale attivo" è bensì pari ad euro 29.046.585,00, ma di questo circa 20 milioni di euro risultano immobilizzazioni di scarsa affidabilità " il totale dei debiti" è pari ad euro 7.806.166,00 ; "l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni" è pari ad euro 6.154.587,00;
13. Soft 4 Web srl risulta essere di proprietà di [REDACTED] srl (08563320012);
14. essa società gestisce "call center" con unica sede in Vibo Valentia;
15. il lavoro è stato interrotto dalla società intorno al mese di novembre 2009, allorchè tutti i funzionari, il personale amministrativo e gestionale è letteralmente "scomparso" da un giorno all'altro;
16. l'ultimo stipendio erogato risulta essere quello di settembre e al momento delle ultime attività la principale commessa era di H3G;
17. la crisi aziendale emerge intorno alla fine del 2008, allorchè viene annunciato il ritardo nel pagamento della tredicesima mensilità. I ritardi successivamente aumentano e riguardano anche le retribuzioni, fino ad arrivare ad un ritardo anche di tre mensilità;
18. le commesse predeite non risultano essere state revocate dai clienti, i quali tuttavia hanno adottato cautele ed interventi indispensabili a garantire i servizi già affidati a Soft4Web srl;
19. mette conto di riferire che i dipendenti vantano, allo stato, un credito per circa un milione di euro. A ciò si aggiunga che Soft4Web srl non ha versato i contributi previdenziali e le ritenute fiscali, ciò, che ha impedito anche ai committenti di pagare alcune rate del loro debito complessivo;
20. Vibo Valentia si è stretta attorno ai 300 e passa lavoratori, sostenendoli negli incontri con la

società, avvenuti presso la prefettura, alla presenza di tutte le istituzioni locali.

Questo risultando il quadro complessivo e tuttavia caratterizzato dalla forte incertezza delle informazioni – anche formali – provenienti dall'azienda (visure non aggiornate, bilanci risalenti al 2008, debiti per importi rilevanti nei confronti dei lavoratori, nonché degli enti previdenziali), ad avviso dei ricorrenti risulta integrata l'ipotesi normativa dell'amministrazione straordinaria.

Pertanto, la gestione aziendale è stata sino ad ora improntata ad una forte conflittualità con i lavoratori, le cui istanze erano conciliate al fine di ottenere – anche tramite i loro rappresentanti sindacali – condizioni contrattuali inferiori ai minimi di categoria: e ciò per far fronte ad una politica aziendale di bassi prezzi verso i committenti e ampliamento del numero dei dipendenti per assicurare servizi sempre più estesi.

Per contro, una seria ed esperta guida, può in breve ricostituire l'attività, per vero solo sospesa, non pregiudicata.

In ragione dei richiamati riferimenti in fatto e in diritto, la prima istanza rivolta a codesto tribunale riguarda il sequestro preventivo dell'azienda, come previsto e disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare; in allegato si compiega la copia del provvedimento adottato dalla sezione fallimentare del tribunale di Roma in data 3 dicembre 2009, in fattispecie analoga alla presente, tra l'altro in ragione di connessioni significative delle vicende. La ridetta autorità giudiziaria ha disposto *il sequestro dell'intera azienda della società Agile srl con sede in Roma, in essa compresi i crediti, le disponibilità liquide (ovunque esistenti) e ogni altra attività e titolarità della medesima società*, così nominando i custodi giudiziari ai quali ha conferito tutti i poteri di esercizio dell'impresa e di amministrazione ordinaria del patrimonio.

I ricorrenti di Soft 4Web srl, quindi, sollecitano il sequestro delle aziende tutte gestite da Soft4Web srl, secondo le modalità ed estensioni individuate dal tribunale di Roma.

La seconda istanza, in tutta evidenza non alternativa alla prima, ma non necessariamente subordinata all'accoglimento della prima, riguarda la cassa integrazione guadagni straordinaria per tutti i lavoratori della società.

La legge 223 del 91 prevede la Cigs anche per i casi di assoggettamento dell'impresa alla procedure concorsuali: dunque, senz'altro, l'amministrazione straordinaria. L'istanza per il beneficio previdenziale è di pertinenza del curatore o custode o commissario che sia e, nonostante l'infelice formulazione dell'articolo 3, è richiesta sia per il caso di irreversibilità della crisi aziendale, sia - a fortiori - per il caso della possibile positiva soluzione della crisi.

Nel caso di specie, sollecitando i ricorrenti con il presente atto l'organo della procedura deputato all'incombente, si chiede farsi luogo all'istanza nei tempi più brevi possibile: in ragione del considerevole disagio che i lavoratori dell'azienda stanno patendo ormai da svariati mesi.

La Cigs sarà richiesta inizialmente per dodici mesi, con proroga per il periodo di amministrazione straordinaria eventualmente disposta dal tribunale.

Per ciò che riguarda il profilo istruttorio, all'esito del sequestro dell'azienda o comunque in previsione della dichiarazione dello stato di insolvenza, i ricorrenti chiedono che questo giudice voglia acquisire informazioni recenti sullo stato complessivo dell'attività aziendale, anche tramite ispezioni della Guardia di finanza: e ciò in ragione dell'omesso deposito del bilancio del 2009 e della impossibilità di conseguire informazioni circa il 2009 e all'attualità.

Tanto prenesso è ritenuto, i predetti ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi,

ricorrono

all'eccellenzissimo tribunale di Vibo Valentia - sezione fallimentare - perché dichiari lo stato di insolvenza della società Soft4Web srl e dunque dia corso all'amministrazione straordinaria della medesima.

Senza dilazione, e in via urgente e conservativa, i ricorrenti chiedono che il tribunale sequestri l'azienda, in essa compresi i crediti, le disponibilità liquide ovunque esistenti e ogni altra attività di titolarità della medesima società e nomini un custode con tutti i poteri di esercizio dell'impresa e di amministrazione ordinaria del patrimonio; ed al quale ordinare di chiedere la Cigs per i lavoratori a ruolo matricola della società.

In difetto della nomina di un custode, nomini il commissario giudiziale, al quale parimenti

ordinare la predetta richiesta di Cigs.

In deroga al termine di cui all'articolo 7 del d.l 270/99, si chiede che il tribunale disponga la convocazione dei ricorrenti della società e del Ministro non dopo i sette giorni a far tempo dal dì del deposito, con termine per l'imprenditore che intenda contrededurre e il ministero per la relazione e l'indicazione dei commissari giudiziari di cui al comma 3 del ridetto articolo.

Si depositano:

- 1) Visura storica Soft4Web srl;
- 2) Prospetto fondi regionali;
- 3) Bilancio 2008;
- 4) Provvedimento tribunale fallimentare di Roma del 23 dicembre 2009;

Roma, 15 febbraio 2010

Avvocato Roberto d'Atri

Avvocato Annalisa Ciaffi *Quirinale Città*

Avvocato Rosa Sabrina Cagliotti *S.C.*

Avvocato Paolo Fuduli *T.G.*

Avvocato Angela Di Renzo *G.D.R.*

Si dichiara che la presente controversia è esente da c.u. perché di lavoro.

Noi sottoscritti lavoratori della società SOFT 4 WEB S.r.l (P.I. 08243840017) conferiamo mandato agli avvocati Roberto d'Atri, Annalisa Ciaffi e Alessandro Travaglini del foro di Roma e Angela Di Rienzo, Rosa Sabrina Caglioti e Paolo Fuduli del foro di Vibo Valentia di rappresentarci e difenderci in ogni attività, procedura e giudizio che i ridetti nostri difensori ritenessero di intraprendere nel nostro interesse e per la tutela dei nostri diritti, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, così loro conferendo ogni più ampia facoltà collegata al ridetto mandato, tra le quali, esemplificativamente, ma non esaustivamente, si indicano la proposizione di giudizi, in relazione ai quali il presente mandato viene sin d'ora convalidato per ogni fase e grado di essi e la partecipazione a trattative sindacali.

Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avvocato Angela Di Renzo, via Murmura, 44 Vibo Valentia.

Vjers B&B Rørosen.com